



Banca di Cividale Società per Azioni – Società *Benefit* – fondata nel 1886 – Aderente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Sparkasse

Sede sociale e direzione generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1, iscritta all’Albo delle Banche al numero 5758, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 00249360306

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 14 aprile 2021)

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Ambito di applicazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato adottato con deliberazione dell’Assemblea ordinaria di Banca di Cividale S.C.p.A. (la “**Società**” o la “**Banca**”) in data 14 aprile 2021, ai sensi dell’Articolo 13 dello statuto sociale della Banca (lo “**Statuto**”).
- 1.2 Il presente Regolamento disciplina i lavori dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca e l’elezione delle cariche sociali della Società.
- 1.3 Il presente Regolamento, in quanto compatibile, si applica anche allo svolgimento delle Assemblee speciali nonché delle Assemblee dei soggetti titolari di obbligazioni nonché di altri strumenti finanziari emessi dalla Società.
- 1.4 Il presente Regolamento entrerà in vigore subordinatamente all’efficacia della trasformazione della Banca in “*società per azioni*”, come deliberata dall’Assemblea straordinaria della Società in data 12 aprile 2021.

CAPO II

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Articolo 2 – Contenuto dell’avviso di convocazione

- 2.1 L’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
- 2.2 Se all’Assemblea, ordinaria o straordinaria a seconda dei casi, è sottoposta una proposta di modifica di una o più disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento, l’avviso, ovvero le relazioni illustrative di cui al successivo Articolo 5, devono indicare di quale/i disposizione/i se ne propone la modifica.

Articolo 3 – Pubblicità dell’avviso di convocazione

- 3.1 L’avviso di convocazione è pubblicato nei tempi nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e contiene le informazioni richieste dalla normativa *pro tempore* vigente, anche a ragione delle materie poste all’ordine del giorno.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può, in aggiunta alla suddetta pubblicazione, disporre a suo insindacabile giudizio che l’avviso di convocazione sia inoltrato ai Soci presso il loro domicilio, così come risultante dal libro dei Soci e dalla rispettiva scheda anagrafica e può comunque disporre che l’avviso di convocazione sia altresì affisso presso i locali della sede

sociale, delle succursali e, ove presenti, delle sedi distaccate della Società.

3.3 La seconda convocazione dell'Assemblea può essere indetta con lo stesso avviso.

Articolo 4 – Luogo e tempo dell'adunanza

- 4.1 L'Assemblea è convocata nel comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia. Ferme eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari di carattere eccezionale, di tempo in tempo in vigore, che escludano o limitino la presenza in Assemblea dei soci e/o degli altri aventi diritti di intervento, il luogo dell'Assemblea deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
- 4.2 In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.
- 4.3 Ove l'Assemblea sia prevista con i Soci dislocati in più locali, contigui o distanti e audio/video collegati, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali nei quali gli intervenuti possono affluire.

Articolo 5 – Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno

- 5.1 Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile e/o opportuno, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a redigere e a mettere a disposizione del pubblico una relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno così da assicurare che gli aventi diritto assumano con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare.
- 5.2 Fatte salve le diverse disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno (ove predisposte) sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Banca nonché, ove presente, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato scelto dalla Banca, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

CAPO III

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 – Deleghe di voto

- 6.1 Il modulo di delega può ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza indicazione del nome del delegato, né è possibile autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato nel modulo di delega.
- 6.2 La delega può essere notificata alla Società, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, (i) in originale tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso la sede della Banca e/o gli altri punti di raccolta eventualmente

istituite nelle filiali della Banca; ovvero (ii) elettronicamente mediante trasmissione (a) per posta elettronica certificata di una copia della stessa riprodotta informaticamente (PDF) e/o (b) per posta elettronica ordinaria di una copia della stessa riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale; ovvero (iii) con ulteriori modalità scelte tra quelle previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

- 6.3 La delega è sempre revocabile.
- 6.4 Se la delega è conferita a una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare un proprio Amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore o consulente.
- 6.5 La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e di controllo o della Direzione Generale né ai dipendenti della Società.
- 6.6 Nel caso di delega cartacea, la firma del delegante deve essere autenticata dai dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione e/o nel modulo di delega.
- 6.7 Nel caso del precedente Paragrafo 6.6, l'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
- 6.8 Il numero massimo di deleghe di cui può essere portatore ciascun Socio è stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

CAPO IV **COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Articolo 7 – Legittimazione all'intervento in Assemblea

- 7.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 7.2 Hanno inoltre diritto di partecipare all'Assemblea i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale della Banca, nonché esponenti della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti della Banca. L'intervento in Assemblea dei soggetti indicati al presente Paragrafo 7.2 avviene senza alcuna formalità.
- 7.3 Su invito del Presidente dell'Assemblea possono intervenire in Assemblea dipendenti della Banca e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea, ivi inclusi esperti e/o consulenti esterni incaricati dalla Società,

in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Tali soggetti possono partecipare anche alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

- 7.4 Con il consenso del Presidente dell'Assemblea, possono assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto:
- (a) esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale ovvero persone diverse dalle precedenti che non abbiano diritto di voto, che abbiano inoltrato richiesta in tale senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea; e
 - (b) giornalisti accreditati, per la singola Assemblea, da quotidiani o periodici italiani o esteri e da reti televisive italiane o estere.

I soggetti indicati al presente Paragrafo 7.4, lettere (a) e (b), preventivamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito accredito da esibire a richiesta, e dovranno prendere posto negli spazi loro riservati (ove allestiti).

- 7.5 Il Presidente dell'Assemblea – anche su segnalazione, ed eventualmente con l'ausilio, del personale incaricato – risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea e, in genere, ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea.
- 7.6 Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel presente Articolo 7.
- 7.7 È vietato introdurre nei locali assembleari armi di qualsiasi tipo, oggetti contundenti, esplosivi e combustibili.

Articolo 8 – Verifica degli intervenuti

- 8.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 8.2 Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci è opportuno facciano pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
- 8.3 I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea devono presentare al personale incaricato della Società, presso le apposite postazioni all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea, un documento di identificazione in corso di validità e le eventuali deleghe ricevute ai sensi del precedente Articolo 6.

- 8.4 Gli incaricati devono annotare l'orario di ingresso di ciascun Socio e il numero di deleghe a lui conferite.
- 8.5 Gli incaricati, dopo avere espletato le necessarie verifiche,
- (a) rilasciano all'intervenuto apposito documento di accredito da conservare per l'intero periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari (*i.e.*, accesso ai locali assembleari, intervento, voto); e
 - (b) consegnano all'avente diritto al voto l'eventuale ulteriore materiale per l'esercizio del diritto di voto (ivi incluse le schede da utilizzarsi nel caso in cui il Presidente dell'Assemblea stabilisca come modalità di espressione del voto quella di cui al seguente Paragrafo 15.1(c)(iii).

Articolo 9 – Presidente dell'Assemblea

- 9.1 L'Assemblea è presieduta dalla persona individuata ai sensi del Paragrafo 14.1 dello Statuto.
- 9.2 Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori assembleari, garantendo l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti intervenuti (ivi incluso il diritto di informazione), facilitando un confronto costruttivo di opinioni e mantenendo l'ordine durante lo svolgimento dei lavori. Nell'esercizio delle proprie prerogative ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea reprime eventuali abusi.
- 9.3 Nel corso dell'adunanza il Presidente dell'Assemblea può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
- 9.4 Il Presidente dell'Assemblea, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento e/o impedisca ad altri la discussione.
- 9.5 Il Presidente dell'Assemblea può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Per il servizio d'ordine e per la gestione dei lavori assembleari il Presidente dell'Assemblea può avvalersi di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.
- 9.6 Ove l'Assemblea sia prevista con i Soci dislocati in più locali, contigui o distanti e audio/video collegati, il Presidente dell'Assemblea individua assistenti di fiducia presso le eventuali sedi di collegamento, coadiuvati da personale incaricato, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni.
- 9.7 Ai sensi del Paragrafo 14.3 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea la nomina di due o più scrutatori, anche non Soci, incaricati di coadiuvare il Presidente nel verificare i soggetti che intendano intervenire nella discussione e nel verificare l'esito delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea può altresì nominare assistenti incaricati di coadiuvare gli scrutatori.

- 9.8 Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli, se del caso, di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere anche da esperti e/o consulenti esterni appositamente invitati.
- 9.9 Il Presidente dell'Assemblea può mettere ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento. L'Assemblea si esprime al riguardo con le maggioranze indicate al seguente Paragrafo 25.3.
- 9.10 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili nonché dello Statuto.

Articolo 10 – Verifica del *quorum* costitutivo e uscita dai locali assembleari

- 10.1 Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del *quorum* costitutivo e, se questo è raggiunto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e dà inizio ai lavori. In caso contrario il Presidente dell'Assemblea dichiara deserta l'adunanza dopo almeno un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso per l'inizio dell'Assemblea (salva la facoltà di prorogare tale termine a discrezione del Presidente) e provvede a darne comunicazione agli Amministratori, rimettendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.
- 10.2 In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il *quorum* costitutivo dopo almeno un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso per l'inizio dell'Assemblea (salva la facoltà di prorogare tale termine a discrezione del Presidente), il Presidente dell'Assemblea comunica ciò agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
- 10.3 Sono conteggiati ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti tutti gli aventi diritto al voto che si trovino all'interno dei locali assembleari, intendendosi con tale espressione la parte di sede assembleare posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei partecipanti.
- 10.4 L'avente diritto al voto che esce dal luogo dell'adunanza dovrà far registrare agli incaricati la propria uscita dall'Assemblea. In tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. L'avente diritto al voto, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 11 – Apertura dei lavori

- 11.1 All'ora fissata nel relativo avviso di convocazione, il Presidente dell'Assemblea, comunica il numero dei Soci, dei titolari di voto, nonché delle azioni presenti e della quota di capitale rappresentata, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori e

rende le comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

- 11.2 L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge mediante votazione per alzata di mano (i) il segretario e (ii) due o più scrutatori, indicati dal Presidente dell'Assemblea.
- 11.3 Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o qualora il Presidente dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno, il ruolo di segretario è affidato a un notaio previamente designato dal Presidente dell'Assemblea e senza che l'Assemblea sia chiamata a esprimere alcun voto ai sensi del precedente Paragrafo 11.2(i).
- 11.4 Il segretario, o il notaio verbalizzante (ove nominato), possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

Articolo 12 – Strumentazione tecnologica per lo svolgimento dei lavori assembleari e riprese audio/video

- 12.1 Il regolare svolgimento dell'Assemblea può essere supportato da strumentazione tecnologica, sia per l'identificazione degli intervenuti, sia per la registrazione dei lavori e l'espressione del voto.
- 12.2 I lavori assembleari potranno essere oggetto di riprese audio/video esclusivamente da parte di soggetti incaricati dalla Banca.
- 12.3 Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nella sede assembleare non possono essere effettuate altre riprese audio, video e fotografiche, né possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente dell'Assemblea, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.

CAPO V

TRATTAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO E DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 13 – Trattazione delle materie all'ordine del giorno

- 13.1 Il Presidente dell'Assemblea – e/o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento – illustra gli argomenti all'ordine del giorno e, ove tempestivamente formulate, le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 13.2 Il Presidente dell'Assemblea può disporre – previa richiesta specifica in tal senso approvata dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente ovvero anche d'ufficio, e a suo insindacabile giudizio – l'omissione della lettura della documentazione assembleare, qualora la stessa sia già stata resa pubblica, prima dell'Assemblea, nei termini previsti dalle

disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili nonché dallo Statuto o dal presente Regolamento.

- 13.3 Nel trattare e porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente dell'Assemblea può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica trattazione.

Articolo 14 – Discussione

- 14.1 Il Presidente dell'Assemblea ha i più ampi poteri per regolare la discussione assembleare. Nell'esercizio delle proprie prerogative, il Presidente dell'Assemblea garantisce, in particolare, che: (i) il dibattito assembleare si svolga correttamente, (ii) la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità per i Soci di partecipare e di esprimere il voto; e (iii) non si verifichino turbamenti nel regolare svolgimento dei lavori assembleari.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea concede la parola a chi è legittimato a chiederla. Su invito del Presidente dell'Assemblea, possono altresì prendere la parola dirigenti e dipendenti della Società.
- 14.3 Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente dell'Assemblea, può essere avanzata fino a quando il Presidente dell'Assemblea non dichiara chiusa la relativa discussione.
- 14.4 I Soci possono avere la parola soltanto dopo l'apertura della discussione e su chiamata dal Presidente dell'Assemblea.
- 14.5 Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti e deve essere strettamente pertinente alle materie trattate. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto delle materie all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare una durata degli interventi anche inferiore – purché comunque non meno di tre minuti – al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea, che la esercita a suo insindacabile giudizio, accordare termini maggiori per singoli e specifici interventi, tenuto conto delle circostanze del caso. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente dell'Assemblea invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici.
- 14.6 Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 14.7 Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di invitare colui che richieda informazioni molto dettagliate e delle quali egli non dispone, a rivolgersi direttamente ai soggetti indicati dal Presidente dell'Assemblea stesso che abbiano una specifica competenza al riguardo.

14.8 Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola all'oratore nel caso in cui quest'ultimo, alternativamente:

- (a) previo invito a concludere l'intervento da parte del Presidente dell'Assemblea, continui a parlare scaduto il tempo massimo di intervento predeterminato;
- (b) previo richiamo da parte del Presidente dell'Assemblea, continui con un intervento non pertinente con l'argomento posto in discussione;
- (c) intervenga senza averne facoltà o senza essere stato autorizzato dal Presidente dell'Assemblea o senza rispettare l'ordine degli interventi stabilito dal Presidente dell'Assemblea;
- (d) pronunci frasi o assuma comportamenti ingiuriosi;
- (e) formuli minacce o incitazioni alla violenza e al disordine.

14.9 Il Presidente dell'Assemblea – e/o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento – risponde al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento o gruppi di argomenti, ovvero dopo ciascun intervento.

14.10 Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessuno degli aventi diritto al voto ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

CAPO VI **VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

SEZIONE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15 – Organizzazione della votazione

15.1 Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni,

- (a) riammette i Soci esclusi ai sensi del precedente Paragrafo 9.4;
- (b) svolge le necessarie verifiche in ordine alla legittimazione al voto dei soggetti intervenuti; e
- (c) stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti per ogni

singola deliberazione assembleare. A tali fini potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- (i) alzata di mano;
- (ii) alzata e seduta;
- (iii) schede elettorali cartacee, da cui risulti evidenza dell'identità del soggetto votante, previamente autenticate da quadri direttivi della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione o, se presente, dal notaio verbalizzante;
- (iv) sistemi elettronici di registrazione dell'espressione del voto, anche a distanza.

- 15.2 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea non vengono computati.
- 15.3 Il Presidente dell'Assemblea sovrintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione e avvalendosi anche di soggetti appositamente incaricati dal medesimo.
- 15.4 La votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno ha luogo dopo la chiusura della relativa discussione, a meno che il Presidente dell'Assemblea, nell'esercizio delle proprie prerogative, ritenga più opportuno, a suo insindacabile giudizio, rinviare la votazione al termine della discussione di alcuni o di tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.
- 15.5 Le proposte di deliberazione sono votate sempre in modo palese. Il Socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario (o al notaio verbalizzante, ove nominato), tramite gli scrutatori, durante o subito dopo la votazione, salvo che ciò non risulti in via automatica dai sistemi di votazione elettronica utilizzati.
- 15.6 Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti. In ogni caso i rappresentanti delle società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri Soci possono dichiarare di votare in maniera difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.
- 15.7 Qualora l'avviso di convocazione preveda l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza, le votazioni sono effettuate contestualmente presso la "sede principale" e presso le "sedi di collegamento" ivi indicate, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
- 15.8 Il Presidente dell'Assemblea mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, le altre proposte eventualmente presentate.
- 15.9 Nel caso siano sottoposte all'Assemblea proposte di modifiche o integrazioni a (o espunzioni di) più disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può proporre la messa ai voti in blocco. Nel caso di eventuali proposte con testi alternativi, il Presidente dell'Assemblea mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi. Se vengono approvate

disposizioni con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione – per conferma – l'intero articolato dello Statuto o del Regolamento, dopo averne verificata la coerenza interna.

15.10 Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le votazioni.

15.11 I provvedimenti di cui ai Paragrafi 9.4 e 14.8 possono essere adottati, ove se ne verificano i relativi presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

SEZIONE II – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 16 – Rinnovo integrale degli organi sociali

16.1 In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione o dell'intero Collegio Sindacale trova applicazione la procedura del voto di lista prevista, rispettivamente, dagli Articoli 19 e 32 dello Statuto. La presentazione delle liste e delle candidature alle cariche sociali avviene secondo le modalità e i termini stabiliti nello Statuto.

16.2 In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che venga dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori da eleggere.

Articolo 17 – Rinnovo parziale degli organi sociali

17.1 In ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione o dell'intero Collegio Sindacale nonché nelle ipotesi di cui ai Paragrafi 19.10(c) e 32.10(c) dello Statuto, non si procede con il voto di lista ma secondo quanto previsto, rispettivamente, dai Paragrafi 19.10(c) e 20.3 dello Statuto nonché dai Paragrafi 32.10(c) e 32.14 dello Statuto.

Articolo 18 – Modalità di espressione del voto

18.1 Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio palese e, di preferenza, mediante la modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii).

18.2 Prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea fornirà le necessarie istruzioni per l'esercizio del voto, restando comunque inteso che:

- (a) non potranno essere presi in considerazione i voti espressi a favore di persone non regolarmente candidate;
- (b) a parità di voti si intende eletto il più anziano di età;
- (c) sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca dell'identità o volontà del votante nonché dell'identità del votato;
- (d) ove si proceda alle votazioni con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii),

saranno ritenute nulle le schede compilate in modo non conforme alle istruzioni fornite agli aventi diritto.

Articolo 19 – Comitato dei Dipendenti

19.1 Ai fini del Paragrafo 19.2(a) dello Statuto, per Comitato dei Dipendenti deve essere inteso esclusivamente il comitato denominato “*Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale*” e costituito in data 29 settembre 1996, con atto costitutivo registrato in data 1 ottobre 1996 presso l’Ufficio del Registro di Udine, al n. 7227.

CAPO VII

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 – Scrutinio

20.1 Chiusa le votazioni, si procede con lo scrutinio.

20.2 Il Presidente dell’Assemblea sovrintende allo scrutinio, predisponendo un’idonea organizzazione.

20.3 Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori, eventualmente coadiuvati da personale dipendente della Società.

20.4 I Soci presenti in Assemblea possono assistere allo scrutinio. In caso di contestazioni, decide il Presidente dell’Assemblea.

20.5 In caso di votazione con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), si computano tutte le schede depositate nelle urne e poi si scrutina le singole schede.

Articolo 21 – Proclamazione

21.1 Al termine dello scrutinio il Presidente dell’Assemblea proclama il risultato della votazione.

21.2 In caso di votazione per le nomina delle cariche sociali, il Presidente dell’Assemblea dichiara eletti i candidati che risultino vincitori applicando la regola elettorale prevista per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, rispettivamente, dall’Articolo 19 e dall’Articolo 32 dello Statuto.

Articolo 22 – Chiusura dei lavori

22.1 Una volta esaurita la trattazione di tutte le materie all’ordine del giorno, terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio e proclamati i risultati, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa l’adunanza.

22.2 Il Presidente dell’Assemblea può altresì dichiarare chiusa l’adunanza se, dopo un suo eventuale rinvio, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’Assemblea.

23.3 In caso di rinvio dell'Assemblea ai sensi dello Statuto, qualora non sia ancora concluso lo scrutinio dei voti espressi con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), il Presidente dell'Assemblea provvede a far apporre i sigilli alle urne.

Articolo 23 – Verbalizzazione

23.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario (o dal notaio verbalizzante, ove nominato).

23.2 Il verbale dell'Assemblea viene redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. La redazione del verbale dell'Assemblea potrà avvenire anche nei giorni successivi a quello della riunione, purché siano rispettati i termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

23.3 Il verbale dell'Assemblea contiene, anche in allegato, quanto previsto dalla disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di consegnare al segretario (o al notaio verbalizzante, ove nominato) ulteriori documenti letti o esposti nel corso dell'Assemblea, affinché siano allegati al verbale, se pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

23.4 Il verbale dell'Assemblea deve essere tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari della Società, nonché depositato e pubblicato ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili con le modalità e nei termini ivi previsti.

23.5 I documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto, sono conservati presso la sede sociale.

CAPO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 24 – Rinvio

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizione di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili nonché le disposizioni dello Statuto.

Articolo 25 – Modificazioni del presente Regolamento ed eccezioni procedurali

25.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

25.2 Eventuali adeguamenti del presente Regolamento a norme di legge potranno essere deliberate direttamente del Consiglio di Amministrazione della Società.

25.3 Ove il Presidente dell'Assemblea metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie

disciplinate dal presente Regolamento ai sensi del precedente Paragrafo 9.9, l'Assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente.

Articolo 26 – Pubblicità del presente Regolamento

- 26.1 Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, le succursali e, ove presenti, le sedi secondarie della Banca, nonché dal sito *internet* della Società.
- 26.2 Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita del presente Regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea.